I. S. "FRANCESCO GRANDI"
SORRENTO (NA)
Prot. 0001784 del 20/02/2020
06-12 (Uscita)

ISTITUTO SUPERIORE
Liceo Artistico, Musicale e Coreutico, IPIA
"FRANCESCO GRANDI" Sorrento
Sede centrale: Vico I Rota, 2 (80067) Tel 081 8073230 Fax 081 8072238 Sorrento – Napoli
Sede storica: P.tta San Francesco, 8 - Tel. 081 807 30 68 - 80067 Sorrento
C.F. 90078490639 - Cod. Mecc: NAIS10300D e-mail: nais10300d@istruzione.it; pec: nais10300d@pec.istruzione.it

Decreto Dirigenziale del 20/02/2020

Visto • il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

Vista • la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

Vista • la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto • il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto • il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

Visto • il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto • delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

Visto • Il regolamento dell'attività negoziale del Dirigente Scolastico per affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 Del Decreto Legislativo 50/2016 approvato con delibera del Consiglio di istituto n. 2 del 01/02/2019;

Visto • Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 emanato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pubblicato sulla GU n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10 che sostituisce ed abroga le disposizioni di cui decreto legislativo n. 163 del 2006 nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 ed in particolare l'art. 36 comma 2, lettera B;

Visto • in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto • in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le

forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti […]»;

Visto
- l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»;

Viste
- le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

Visto
- l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;

Visto
- l'art. 1 comma 449 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro";

Visto
- l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;

Visto
- le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal

Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

Visto

- l'art. 1 comma 450 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2019) che dispone che "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento;

Visto

- l'art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

Dato atto

- della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia [oppure, nella sola ipotesi di esistenza di Convenzione Consip mancante delle caratteristiche essenziali richieste dalla Istituzione Scolastica] della non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica per «mancanza delle caratteristiche essenziali», come rilevato in apposito provvedimento del Dirigente Scolastico, trasmesso al competente ufficio della Corte dei Conti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 510 della l. 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto

- Il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015 recante le categorie di beni e servizi, nonché le soglie al superamento delle quali si deve ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 che dispone all'art. 3 che tra i soggetti destinatari del DPCM non rientrano le istituzioni scolastiche;

Ritenuto

- di suddividere l'appalto in n. 2 lotti distinti per destinazioni (Italia e Estero), al fine di garantire la più ampia partecipazione da parte delle imprese del settore;

Tenuto conto

- che, considerata la conformazione del mercato di riferimento, i n. 2 ambiti dimensionali definiti risultano idonei a garantire l'ampia partecipazione da parte delle imprese del settore, in linea con la finalità di assicurare il rispetto dei principi comunitari, di cui agli art. 30 e 51 del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di libera concorrenza e di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese come definite dall'art. 3, comma 2, paragrafo aa) del medesimo Codice;

Visto • Il decreto dirigenziale con il quale sono stati impartiti gli indirizzi generali per le attività dell'istituto e per le scelte generali di gestione e amministrazione;

Vista • la delibera del collegio docenti del 21/12/2018 che sulla base degli indirizzi impartiti dal Dirigente Scolastico ha elaborato il Piano triennale dell'offerta Formativa per l'anno scolastico 2019/2022, contenuto in uno specifico documento (P.T.O.F.) modificato e integrato con successive delibere;

Vista • la delibera n. 27 del Consiglio di istituto dell' 28/12/2018 con la quale è stato adottato il Piano triennale dell'offerta formativa così come elaborato dal collegio docenti dopo aver verificato la coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dirigente Scolastico modificato e integrato con successive delibere;

Vista • la delibera del Consiglio di istituto del 13/03/2019 con la quale è stato approvato il programma annuale per l'anno finanziario 2019, accompagnato con apposita relazione dello scrivente in cui sono illustrati gli obiettivi da realizzare, la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.O.F;

Considerata • la necessità di dare piena attuazione alle attività previste nel Piano triennale dell'offerta formativa, ed in particolare ai viaggi di istruzione in esso previsti e deliberati dai consigli di classe;

Rilevata • che per soddisfare la necessità di cui sopra, è necessaria l'individuazione di un operatore economico, in possesso di qualificate competenze e comprovata esperienza, cui affidare il servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio di istruzione con la relativa assistenza per un gruppo di 37 persone, di cui 35 allievi e 2 docenti accompagnatori destinazione Barcellona – LOTTO I, ed il servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio di istruzione con la relativa assistenza per un gruppo di 35 persone, di cui 33 allievi e 2 docenti accompagnatori destinazione Firenze - LOTTO II;

Preso atto • che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall'area Amministrazione e gestione del risorse finanziarie e contabilità di magazzino, ammonta ad euro 35.400,00, IVA inclusa e che, pertanto, è inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Dato atto • che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento che gli alunni verseranno nelle casse dell'istituto;

Accertata • la disponibilità sull'aggregazione A – Attività – Voce 05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero del programma annuale del corrente esercizio finanziario;

DECRETA

Art. 1

di indire la procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera A del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la fornitura del servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione dei viaggi di istruzione con la relativa assistenza previa consultazione di ventitre operatori economici individuati tra quelli scritti albo fornitori dell'istituto, ove esistenti, o in assenza sulla base di indagini di mercato nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Qualora il numero degli operatori economici iscritti albo sono in numero superiore a quindici si procederà mediante sorteggio.

Art. 2

di suddividere la procedura negoziata di cui al presente decreto in n. 2 lotti:

- **LOTTO I** - Fornitura del servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione dei viaggi di istruzione con destinazione **Barcellona** per un gruppo di 37 persone, di cui 35 allievi e 2 docenti accompagnatori;
- **LOTTO II** - Fornitura del servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione dei viaggi di istruzione con destinazione **Firenze** per un gruppo di 35 persone, di cui 33 allievi e 2 docenti accompagnatori;

Art. 3

di definire quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 3 dell'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Art. 4

di approvare il disciplinare di gare**,** lo schema di lettera di invito e i relativi allegati, che si allegano al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;

Art. 5

di conferire l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento a norma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di cui al presente decreto dirigenziale al Direttore dei Servizi generali ed amministrativi, pienamente idoneo a ricoprire l'incarico, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

Art. 6

di dar corso, nei tempi e con le modalità previsti dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e delle relative istruzioni alla richiesta del codice identificativo gara (CIG) e al versamento, se dovuta, della contribuzione prescritta dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Art. 7

di assumere, per quanto concerne il pagamento della contribuzione, eventualmente dovuta, il relativo impegno di spesa sull'aggregazione A – Attività - Voce 02 – Funzionamento amministrativo - del programma annuale del corrente esercizio finanziario;

Art. 8

di pubblicare la presente determinazione a norma del comma 2 dell'art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 nella sottosezione "bandi di gara e contratti" della sezione "amministrazione trasparente" del sito web dell'istruzione scolastica;

Art.9

La presente determinazione dirigenziale costituisce determina a contrattare ai sensi del comma 2 dell'art.32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Art. 10

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, oltre gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni).

Sorrento 20/02/2020

Il Dirigente Scolastico
(Prof. ssa Daniela Denaro)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2
del decreto legislativo n. 39/1993